

numero			Bellinzona
3189	fr	1	12 luglio 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDDGP
Segretariato generale
Casella postale
Speichergasse 6
3000 Berna 7

Procedura di consultazione concernente l'Accordo amministrativo di cooperazione di polizia

Gentili signore,
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 19 maggio 2016 in merito alla procedura di consultazione riguardante il progetto di Accordo amministrativo di cooperazione di polizia e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Proponiamo dapprima alcune considerazioni riguardanti aspetti specifici concernenti puntuali articoli, per poi concludere con la valutazione generale della bozza che qui ci viene sottoposta in esame.

Art. 4 cpv. 4 Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten del Schweiz (KKPKS)

Non si comprende la portata del cpv. 4, perché sottintende che almeno in teoria la posizione di Direttore del Centro di competenza (Leiterin oder Leiter Kompetenzzentrum) potrebbe essere assunta anche da un comandante di polizia attivo, in servizio.

Siamo dell'avviso che tale possibilità sia in ogni modo da escludere, ritenuto che il mansionario della nuova posizione è, a nostro giudizio, incompatibile con quello di un comandante attivo già soltanto per l'impegno che comporterà. Se quindi è incompatibile con la posizione di un comandante attivo, lo è a maggior ragione con quella di presidente della KKPKS, posizione che la bozza di Accordo in oggetto vuole appunto sgravare da compiti operativi quali quelli assegnati al proposto Centro di competenza (Kompetenzzentrum). Riteniamo quindi che il cpv. 4 evochi uno scenario comunque improponibile dal profilo pratico e che oltretutto risulta almeno indirettamente in contrasto con l'art. 2 concernente i compiti del Centro di competenza. Pertanto il cpv. 4 è da eliminare perché privo di portata pratica.

Art. 7 cpv. 4 Direttore/trice del Centro di competenza

Il cpv. 4 elenca aspetti scontati, in parte in modo generico e in parte nel dettaglio, senza che se ne possa intuire la necessità. Infatti, ogni funzione ha un mansionario (Pflichtenheft) che indica il mandato generale (genereller Auftrag) oltre che i compiti, rispettivamente le responsabilità. Si propone quindi l'eliminazione di questo capoverso, a tutto vantaggio della leggibilità e della chiarezza del testo.

Sarebbe invece importante che venisse indicato (in questo articolo o nell'art. 8) in modo chiaro che il direttore o la direttrice del Centro di competenza dirige in prima persona lo Stato maggiore di condotta di polizia (Führungsstab Polizei - FST P), ciò che risulta unicamente dal commento accompagnatorio.

Art. 8 Stato maggiore di condotta di polizia FST P

Nel commento allegato alla proposta è indicato che lo Stato maggiore di condotta di polizia FST P continuerà ad essere una struttura di milizia, ma che contrariamente a quanto succede attualmente, in futuro è previsto un indennizzo per i Corpi che mettono a disposizione i loro quadri. Tale principio sarebbe a nostro avviso da indicare pure nel testo dell'Accordo.

La formulazione della lett. a non è chiara e sembra sottintendere che lo Stato maggiore intercantonale (IKKS) di cui all'accordo concernente gli impieghi di polizia intercantonali (IKAPOL) debba far spazio allo Stato maggiore di condotta di polizia FST P e, quindi, essere disciolto. L'opportunità di eliminare lo Stato maggiore intercantonale IKKS è per lo meno dubbia e attualmente tale argomento è ancora oggetto di riflessioni e discussione, in particolare in seno allo Stato maggiore di condotta di polizia FST P, a seguito di esperienze fatte a margine di esercizi d'impiego. Ritenuta questa situazione proponiamo la seguente formulazione:

“a. unterstützt auf Weisung der Präsidentin oder des Präsidenten KKPKS die interkantonalen Polizeieinsätze;”.

Con questa formulazione generica si indica una delle mansioni principali dello Stato maggiore di condotta di polizia FST P senza pregiudicare né il suo impiego per eventuali ambiti non - IKAPOL, né si crea incertezza sul futuro dello Stato maggiore intercantonale IKKS, che verrà definito in base alle reali esigenze di cooperazione e di coordinamento. Ricordiamo al proposito che lo Stato maggiore di condotta di polizia FST P è un organo che ancora deve essere impiegato in situazioni reali e con compiti nuovi e sarebbe pertanto prematuro sciogliere strutture che comunque svolgono un lavoro di comprovata importanza.

Per quanto attiene alla lett. b riteniamo che lo Stato maggiore di condotta di polizia FST P debba essere competente unicamente dell'attuazione (*“Umsetzung”*) dell'unità di dottrina, la cui definizione invece deve rimanere un compito della KKPKS.

Art. 9 e 10 Servizio per l'informatica di polizia / Servizio per la tecnica di polizia

In generale riteniamo che sarebbe opportuno rinviare esplicitamente alle regolamentazioni attualmente in vigore, in particolare per quanto attiene all'organizzazione e al finanziamento.

A nostro avviso la lett. a dell'art. 10 deve esser modificata, ritenuto che l'attuale formulazione sembra indicare un margine di competenza troppo ampio rispetto alla realtà. Appare difficile pensare che questo organo possa garantire l'armonizzazione della tecnica di polizia a livello

operativo. Al massimo il Servizio per la tecnica di polizia può coordinare la realizzazione delle decisioni proposte alla KPKS e approvate da quest'ultima.

Segnaliamo inoltre che sarebbe più logico invertire la sequenza delle lett. a e b dell'art. 10 e riformularne in parte il tenore come segue:

*“a untersucht, prüft und bewertet zukunftsorientiert und gesamtschweizerisch vernetzt Technik- und Logistikhösungen, welche von landesweitem Interesse sind;
b verfolgt die Harmonisierung der Polizeitechnik in der Schweiz mittels Erarbeitung von Vorschlägen z.Hd. der KPKS und koordiniert deren Umsetzung;”*

Art 11 Finanziamento

E' correttamente definita la chiave di riparto tra i Cantoni, ma non è indicata la quota a parte a carico della Confederazione. Senza tale indicazione non è chiaro per nessuna delle parti e in particolare non per i singoli Cantoni, chi dovrà assumersi quali oneri. Chiediamo quindi che venga precisato in che misura partecipa la Confederazione.

Considerazioni generali e conclusive

Come indicato in entrata, il tema della cooperazione di polizia efficiente, ma soprattutto efficace a livello nazionale è più che mai d'attualità. La presente bozza di Accordo è certamente migliorabile e riteniamo che vada completata nel senso auspicato dalle considerazioni che precedono, in quanto rappresenta un passo nella giusta direzione.

Pertanto lo scrivente Consiglio conferma la sua approvazione di principio e intende aderire, con le dovute precisazioni, pure al testo oggetto della presente consultazione.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Sezione della Polizia amministrativa, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.